ACCORDO EX ART. 4 COMMA 1) DELLA LEGGE N. 300/1970

Il giorno _____23/07/2025_____, presso la direzione generale dell'ARES 118, sita in via Portuense n. 240 – Roma, si sono riunite le parti negoziali composte da:

Per la Delegazione di Parte Pubblica,

Direttore Generale	Narciso Mostarda F.TO
Direttore Amministrativo	Paola Longo F.TO
Direttore Sanitario	Stefania Iannazzo F.TO
Direttore UOC Governo Risorse Umane	Luisa Mariucci F.TO
Direttore ICT	Nicola D'agostino F.TO

Per la Delegazione di Parte Sindacale,

ANAAO ASSOMED Giuseppe Di Tommaso	F.TO
CGIL Stefania Onorini	F.TO
FVM	
CIMO FESMED/CIMO Alessandro Caminiti	F.TO

Cimo FESMED/COSPS Alessandro Caminiti (per Alessandra Ceracchi)	F.TO
AAROI EMAC Silvia Arzano	F.TO
FP CGIL MEDICI	
FEDERAZIONE CISL MEDICI Daniele Matera	F.TO
FASSID	
AMPO ASCOTI FIALS MEDICI	
UIL FPL MEDICI	

IN TALE DATA HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

Tenuto conto

- dell'art. 4 comma 1) della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), il quale sancisce espressamente che: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro […]";
- del Provvedimento n. 243 del 29.4.2025 (doc. web n. 10134221) a firma del Garante Privacy italiano, con riguardo agli oneri ex art. 4 comma 1) dello Statuto dei Lavoratori in merito, esclusivamente, alle seguenti tematiche, oggetto del presente accordo sindacale: metadati della posta elettronica del lavoratore; log di navigazione sulla rete internet da parte del lavoratore;

- che per “metadati della posta elettronica del lavoratore” devono intendersi, così come espressamente precisato dal Garante Privacy all’interno del sopra citato provvedimento, esclusivamente le seguenti informazioni, riguardanti un messaggio (inviato; ricevuto) di posta elettronica di un lavoratore: data e ora; indirizzo del mittente; indirizzo del destinatario; oggetto; status (ossia, informazione sulla corretta consegna del messaggio o, in alternativa, sulla motivazione per cui non è stato correttamente recapitato); dimensione del messaggio (espressa in KB o MB, includendo la dimensione di eventuali allegati); presenza, o meno, di allegati.
Di conseguenza, è da considerarsi “metadato” qualsiasi informazione inerente a un messaggio di posta elettronica, ad eccezione – si noti – del contenuto del messaggio medesimo e del contenuto dell’eventuale documentazione allegata al messaggio di posta elettronica medesimo;
- che per “log di navigazione della rete internet da parte del lavoratore” devono intendersi, così come espressamente precisato dal Garante Privacy all’interno del sopra citato provvedimento, esclusivamente le informazioni inerenti ai siti internet visitati dal lavoratore, ivi inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti internet inseriti, per scelta aziendale, nella cd. black list;
- che per “bodycam” si intendono dispositivi indossabili, acquistati da ARES 118, in grado di registrare immagini e suoni su impulso dell’operatore che li indossa al fine di prevenire atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari.

Premesso che

- il termine di conservazione dei metadati della posta elettronica è stabilito (si precisa, in modo unilaterale ad opera del fornitore di posta elettronica, Microsoft) in n. 90 (novanta) giorni. Tale aspetto determina, di conseguenza, la necessità, così come sancito dal Garante Privacy all’interno del sopra citato Provvedimento, di procedere alla sottoscrizione del presente accordo sindacale ex art. 4 comma 1) dello Statuto dei Lavoratori, adempimento propedeutico alla redazione, ad opera di ARES 118, della connessa documentazione privacy in materia, quale: informativa ex art. 13 del GDPR; valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 del GDPR. Sul punto, ARES 118 precisa, espressamente, che tali informazioni saranno trattate, esclusivamente, per finalità di sicurezza informatica.

- il termine di conservazione dei log di navigazione della rete internet è stabilito in n. 3 (tre) mesi. Tale aspetto determina, di conseguenza, la necessità, così come sancito dal Garante Privacy all’interno del sopra citato Provvedimento, di procedere alla sottoscrizione del presente accordo sindacale ex art. 4 comma 1) dello Statuto dei Lavoratori, adempimento propedeutico alla redazione, ad opera di ARES 118, della connessa documentazione privacy in materia, quale: informativa ex art. 13 del GDPR; valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 del GDPR. Sul punto, ARES 118 precisa, espressamente, che tali informazioni saranno trattate, esclusivamente, per finalità di sicurezza informatica;

- per quanto concerne l’utilizzo delle bodycam l’azienda ha effettuato un percorso di *assessment* per la conformità dei dispositivi alle disposizioni normative in tema di *data protection*, sulla scorta di quanto previsto dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedendo all’elaborazione di un regolamento interno sul corretto utilizzo dei dispositivi nonché di: nomina ex art. 28 GDPR del fornitore, Informazioni Privacy ex artt. 13 e 14 rivolte agli utenti e agli operatori sanitari, DPIA ex art. 35 GDPR, formazione del personale. Con riguardo alle immagini registrate dalle bodycam, queste saranno visionabili solo da personale

espressamente autorizzato e previa segnalazione degli operatori sanitari coinvolti, entro le 48h dal riposizionamento del dispositivo sulla rispettiva stazione di controllo (cd. *docking station*).

Tenuto integralmente conto di quanto sopra esposto, la Parte pubblica e la Parte sindacale:

- Concordano espressamente, e senza riserve, sui seguenti aspetti: a) termine di conservazione dei metadati della posta elettronica del lavoratore, fissato in n. 60 giorni; b) termine di conservazione dei log di navigazione della rete internet da parte del lavoratore, fissato in n. 3 mesi; c) termine di conservazione delle immagini registrate tramite bodycam, fissato in 48h decorrenti dal riposizionamento del dispositivo sulla propria *docking station*.

Roma, lì 23/07/2025

Per la Parte pubblica:
……..

Per la Parte sindacale:
……..